

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

n. 15

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 ottobre al 5 novembre 2008)

INDICE

DELLA SETA: sull'attuazione di norme legislative in materia di attività venatoria (4-00582) (risp. Z _{AIA} , ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)	Pag. 289
SCARPA BONAZZA BUORA ed altri: sul fenomeno della moria delle api (4-00512) (risp. Z _{AIA} , ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)	291

DELLA SETA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», rappresenta un punto di equilibrio avanzato e condiviso dalle associazioni venatorie, ambientaliste e degli agricoltori;

la stessa legge presenta, tra i suoi principi ispiratori, la tutela del patrimonio faunistico nazionale e disciplina l'attività venatoria attraverso dati e parametri scientifici e stabilisce che le Regioni esercitano le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento della gestione faunistico – venatoria;

in relazione a questa complessa funzione il comma 14 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), ha disposto che il 50 per cento della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia venga trasferita alle Regioni «Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni», a decorrere dall'anno 2004. La stessa legge finanziaria per il 2001 ha stabilito inoltre che «Per la realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire»;

fino ad oggi le Regioni hanno ricevuto soltanto i finanziamenti stanziati in via transitoria: i finanziamenti previsti per l'anno 2001 sono stati erogati nel 2003, quelli per l'anno 2002 nel 2004 e quelli relativi all'anno 2003 nel 2008;

le Regioni devono quindi ancora ricevere il 50 per cento della tassa governativa relativamente agli anni 2004-2008;

il comma 1 dell'articolo 35 della citata legge n. 157 del 1992 dispone che: «Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge»;

lo stesso articolo 35, al comma 2, precisa che: «Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge»;

ad oggi, ad oltre 16 anni dalla sua entrata in vigore, non è stata ancora presentata al Parlamento nessuna relazione da parte dei diversi Ministri competenti;

invece, varie iniziative parlamentari di modifica della legge n. 157 del 1992 sono state presentate pur in mancanza di tale quadro di riferimento,

si chiede di conoscere:

se il Governo non intenda provvedere al più presto al trasferimento delle risorse dovute alle Regioni, così come sancito dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

quali intendimenti abbia il Governo in previsione di una sistemazione organica della finanza pubblica, in relazione alle funzioni svolte dalle Regioni, in forza dell'articolo 117 della Costituzione nelle materie non espressamente nominate dalla Costituzione;

se il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali non intenda provvedere, in tempi brevi, a presentare in Parlamento la relazione di attuazione della citata legge n. 157 del 1992 e conseguentemente ad avviare su quella base un confronto nelle sedi competenti e tra le associazioni venatorie, ambientaliste e degli agricoltori, per valutare gli aggiornamenti legislativi necessari a rendere l'insieme delle norme citate più attuali ed efficaci sul piano interno e comunitario.

(4-00582)

(30 settembre 2008)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale l'interrogante chiede se questo Ministero non intenda provvedere, in tempi brevi, a presentare al Parlamento la relazione sull'attuazione della legge venatoria n. 157 del 1992 prevista dall'art. 35 della legge stessa e su questa base, avviare un confronto tra i diversi organismi interessati onde valutare i necessari aggiornamenti all'attuale normativa, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportuno far presente che il citato art. 35 prevede che al termine dell'annata venatoria 1994 le Regioni trasmettono a questo dicastero nonché al Ministero dell'ambiente una relazione sull'attuazione della legge predetta. Sulla base di queste relazioni, questa amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della legge in questione.

Al riguardo, si precisa che, sulla base della lettura dell'art. 35, non esiste a carico di questo Ministero alcun obbligo di relazionare in modo continuativo, ma detto obbligo è stato assolto *una tantum* con la predisposizione e presentazione della relazione in questione, prevista al termine della annata venatoria 1994-1995, proprio quando, cioè, era pienamente attuata la nuova disciplina. Per quella data, infatti, un bilancio, sia pure provvisorio, era possibile, in modo che il Governo e il Parlamento fossero messi in grado di valutare i risultati dell'applicazione della legge.

In realtà, i termini di attuazione della legge n. 157 del 1992 sono slittati in avanti con diversi decreti-legge, fino ad essere fissati definitivamente al luglio del 1997 dall'art. 11-*bis* della legge n. 649 del 1996. Da quel momento, sono stati richiesti, e più volte sollecitati, alle Regioni e Province, gli elementi informativi necessari, cosa di difficile attuazione che ha comportato ritardi inevitabili nella presentazione della relazione.

Tornando all'atto parlamentare in questione, occorre, in via preliminare, contraddire quanto affermato dall'interrogante, secondo il quale «ad oggi, da oltre 16 anni dalla sua entrata in vigore, non è stata ancora presentata in Parlamento nessuna relazione da parte dei diversi Ministeri competenti».

Infatti, la relazione in parola è stata trasmessa agli organi competenti. Negli anni successivi, poi, alcuni parlamentari, impegnati, in sede di Comitato ristretto, nell'esame di alcune iniziative legislative per la modifica della legge n. 157 del 1992, hanno richiesto al Presidente della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati di attivarsi per sollecitare l'acquisizione di una relazione aggiornata, indispensabile, a loro avviso, per il proseguimento dei lavori della Commissione stessa.

A seguito di ciò, questa amministrazione, a sua volta, ha chiesto alle amministrazioni locali elementi di conoscenza sugli ultimi cinque anni (a partire dal 1997) di attuazione della legge n. 157 del 1992, in particolare sul rapporto caccia-territorio e funzionamento degli ATC.

In relazione a ciò, è stata quindi prodotta una relazione aggiornata al 2004.

Per quanto riguarda, infine, l'iniziativa, sollecitata dallo stesso interrogante, volta ad avviare un confronto costruttivo tra le parti interessate onde procedere all'aggiornamento della normativa in questione, si fa presente che proprio analoga iniziativa era stata assunta, nell'ambito del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, operante ai sensi dell'art. 8 della legge n. 157 del 1992 presso questa amministrazione nella XV Legislatura ed è sicura intenzione di questo dicastero riproporla non appena si sarà ricostituito l'organo tecnico sopra menzionato.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ZAIA

(31 ottobre 2008)

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCONE, SANCIU, SANTINI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

negli ultimi anni si sono registrate crescenti segnalazioni di morie di alveari di api in Italia, come peraltro riscontrato anche in altri Paesi europei. Sono stati condotti numerosi studi scientifici per individuare le cause di tali morie, senza che sia stato possibile individuare un'unica causa certa all'origine di tale fenomeno. Stante il comportamento delle api che le portano ad esplorare quotidianamente ampi territori circostanti

i propri alveari, esponendole al contatto con molti fattori ambientali, sembra prevalente l'ipotesi che tali morie, distribuite in più periodi dell'anno ed in ambienti molto diversi, siano riconducibili a cause multifattoriali. Emerge comunque una problematica di fondo legata ad uno stato sanitario precario degli alveari in Italia (infezioni di varroa e di nosema), cui si vengono ad aggiungere situazioni di potenziale rischio quali i cambiamenti climatici, l'inquinamento elettromagnetico, l'esposizione ad agenti tossici;

gli apicoltori, tramite le loro associazioni di categoria, hanno fatto presente alle istituzioni regionali e nazionali la situazione di grave difficoltà in cui versa il settore dell'apicoltura e mielicoltura nazionale, concentrando le proprie attenzioni sul ruolo che a loro modo di vedere determinate sostanze chimiche, denominate neonicotinoidi, giocano nel determinare le morie;

i neonicotinoidi sono molecole presenti sul mercato da anni e che trovano vasto impiego per la difesa agli insetti patogeni di varie colture quali il mais, le patate, i frutteti e vigneti. L'azione di queste molecole è particolarmente efficace nel contrastare insetti che sono all'origine di danni diretti alla coltura del mais (come nel caso di diabrotica ed elateridi) o che veicolano gravi patologie quali il colpo di fuoco batterico, che interessa in particolare le colture fruttifere;

l'attenzione delle associazioni di apicoltori è puntata in maniera esclusiva sull'utilizzo dei neonicotinoidi per la concia delle sementi di mais. La concia, operazione mediante la quale quantità molto ridotte di pesticidi sono applicate, grazie all'uso di adesivanti, direttamente sulla semente, è venuta a sostituire la pratica precedente di distribuzione di quantitativi ingenti di prodotti per la geodisinfestazione;

nel caso della coltura del mais è poi importante ricordare il ruolo svolto dai neonicotinoidi applicati alla semente nel contenimento della diffusione della diabrotica, insetto che minaccia una crescente porzione del territorio della pianura Padana. La sospensione dei concianti aprirebbe uno scenario di pesante utilizzo di prodotti chimici anche in applicazione *spray* nel corso del ciclo colturale, con pesanti ricadute sulle popolazioni di api. Inoltre emerge che, nel breve periodo, il controllo della diabrotica diverrebbe non più possibile, con danni tali da mettere a rischio la coltivazione del mais, e l'intera filiera zootecnica che esiste grazie a questa coltura, in areali cruciali per le produzioni lattiero-casearie e per la produzione di carni e salumi;

le associazioni di apicoltori additano in particolare la dispersione di polveri contenenti prodotto conciante che avviene all'atto della semina primaverile del mais con seminatrici pneumatiche. Tali polveri arriverebbero a contatto con le api, provocando alterazioni dei loro comportamenti che ne comporterebbe la successiva moria;

ad oggi il nesso di causa-effetto tra la semina di mais conciato, l'emissione di polvere dalle seminatrici e la moria delle api non è stato dimostrato in alcuna pubblicazione oggetto di *peer review*;

la stessa problematica delle morie, emersa in altri Paesi come la Francia, la Germania e la Slovenia, ha portato a sospendere l'autorizzazione all'uso di neonicotinoidi, successivamente parzialmente o totalmente riammessi al commercio a seguito di approfondite valutazioni tecnico-scientifiche;

in particolare emerge quanto riportato nel *report* del 1° marzo 2008 dell'Agenzia francese per la sicurezza sanitaria degli alimenti (AFSSA) che, al termine di uno studio pluriennale, rileva che all'origine della mortalità nel periodo e area di studio «nessuna origine tossica agricola può essere attribuita a queste mortalità». Tale valutazione si è poi tradotta nell'autorizzazione all'uso di una delle molecole appartenenti alla famiglia dei neonicotinoidi per la concia di semente di mais nel 2008, con un protocollo per la minimizzazione dell'emissione di polveri e con un piano di monitoraggio che ha permesso di confermare l'assenza di danni per le api;

l'emissione delle polveri risulta poi essere completamente eliminabile con l'adozione di semplici accorgimenti tecnici nel funzionamento delle seminatrici che hanno permesso la fine della sospensiva sull'uso dei neonicotinoidi in Germania e Slovenia su colza e che hanno dato positivi risultati anche nel caso delle semente di mais, con possibilità di immediata e capillare adozione a livello di tutte le aziende agricole in tempi utili alla semina di mais del prossimo anno,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per le quali il Ministro in indirizzo non abbia accolto in apposite linee guida le soluzioni identificate per evitare la dispersione delle polveri di neonicotinoidi;

se non ritenga indispensabile l'adozione urgente di un piano di monitoraggio atto ad identificare in modo certo le cause della moria delle api onde evitare operazioni che danneggiano l'agricoltura e la zootecnia italiana.

(4-00512)

(11 settembre 2008)

RISPOSTA. – Il fenomeno degli spopolamenti degli alveari e della moria delle api si presenta alquanto complesso, in quanto risente non solo dell'impiego dei prodotti fitosanitari, ma anche dell'andamento climatico, dell'inquinamento ambientale, delle tecniche agronomiche e delle patologie apistiche.

Pertanto, questo Ministero ha ritenuto opportuno porre in essere una serie di iniziative volte a definire i molteplici aspetti della questione ed i relativi interventi risolutivi, anche mediante la costituzione di uno specifico tavolo tecnico, cui aderiscono tra l'altro i rappresentanti del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali e quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Regioni, di qualificati istituti di ricerca, delle industrie chimiche, delle associazioni agricole, di apicoltori e di ambientalisti.

All'uopo, il CRA-Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura ha redatto un progetto di monitoraggio nazionale e di ricerca «Salute delle api: analisi dei fattori di rischio», che sarà condiviso con i citati ministeri e con le Regioni, al fine di individuare le cause degli spopolamenti degli alveari e le rispettive soluzioni definitive.

L'orientamento di questa amministrazione è sempre stato molto chiaro: aiutare l'apicoltura a sacrificare l'agricoltura; in tale direzione ha operato la Conferenza Stato-Regioni che, nelle sedute dell'11 (CTA) e del 18 settembre 2008, ha sancito unanimemente l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che recita: «Applicazione da parte delle Regioni dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, e dell'articolo 5, comma 20, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (Moria delle api)».

In particolare, questa amministrazione ha attivato le sue strutture scientifiche al fine di addivenire alla soluzione di attenuare la dispersione delle polveri.

Lo studio di tale soluzione non è, però, di immediata conclusione, in quanto vanno ritrovate per ciascun modello di seminatrice specifiche modifiche, a seguito delle quali sarà necessaria la certificazione delle macchine.

Pertanto, il competente Ministero del lavoro, salute e politiche sociali ha provveduto ad emanare il decreto ministeriale di sospensione cautelativa dei prodotti fitosanitari contenenti i neonicotinoidi e la sostanza attiva fipronil, impiegati nella concia delle sementi; detto provvedimento – discusso ed approvato all'unanimità, nella riunione del 16 settembre 2008, dai componenti della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari – si è reso necessario, in via cautelativa, come previsto dal decreto legislativo n. 194 del 1995, in attesa di nuovi elementi in merito.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ZAIA

(31 ottobre 2008)
